

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1964

#### Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Tutti coloro che si sono occupati del conferimento degli incarichi e delle supplenze o di problemi ad esso connessi, si trovano concordi nel rilevare che l'attuale sistema (codificato in 73 pagine di ordinanza incarichi e supplenze, pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - anno 1964) si è appesantito al punto da divenire nocivo al buon funzionamento della scuola.

Il presente disegno di legge prevede pertanto una revisione dell'intero sistema, al fine di semplificarlo, tenendo conto tuttavia delle esperienze maturate nel ventennio trascorso.

Le modifiche che si intendono apportare hanno lo scopo, oltre che di rendere più funzionale il sistema stesso, di introdurre le massime agevolazioni possibili nei confronti degli insegnanti non di ruolo: la realizzazione di questo secondo intendimento, che può parere in contraddizione col primo, è della massima importanza, giacchè in questo modo si potrà favorire l'afflusso dei giovani verso l'insegnamento, consentendo alla scuola di colmare i suoi vuoti nel più breve tempo possibile.

L'articolo 1 del disegno di legge nel confermare i compiti da tempo affidati alle

Commissioni provinciali per gli incarichi e le supplenze, introduce qualche modifica nella loro composizione e stabilisce che i professori che sono chiamati a farne parte (oltre al Capo d'Istituto ed ai funzionari del Provveditorato) vengano nominati dal Provveditore agli Studi su designazione delle organizzazioni sindacali.

È questo un semplice ritorno a quanto già era praticato in passato e non è chi non veda l'opportunità della cosa, considerata la funzione che, nelle moderne democrazie, viene riconosciuta alle organizzazioni sindacali.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede un ritocco del gettone di presenza da corrispondere ai membri delle Commissioni incarichi; dato il gravosissimo impegno, che comporta la pratica rinuncia alle vacanze estive, pare doveroso tale aumento, anche per evitare che gli elementi qualificati disertino le commissioni incarichi i cui compiti sono tanto delicati; nel disegno di legge viene tuttavia mantenuto il limite massimo dei dodici gettoni al mese conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

L'articolo 2 prevede la compilazione di un elenco di tutte le cattedre, dei posti che

danno diritto al trattamento di cattedra (specificazione importante ad evitare amare sorprese per gli incaricati e conseguenti ricorsi) e delle ore di insegnamento disponibili.

Tale elenco dovrà avere carattere permanente e dovrà essere aggiornato con immediatezza, cosicchè la Commissione incarichi possa anticipare i propri lavori e, soprattutto, operare avendo dinanzi a sè il quadro esatto e completo della situazione provinciale.

L'articolo 2 stabilisce in particolare che vengano messe a disposizione della Commissione incarichi tutte le ore di insegnamento disponibili; attualmente i gruppi orari inferiori alle 9 ore sono di competenza dei presidi e, come conseguenza, vengono assegnati a personale insegnante scarsamente qualificato e non sempre facilmente reperibile, mentre in sede provinciale i nuclei di 6-8 ore sarebbero utilissimi per il completamento di orario nei confronti di quei gruppi di ore che sono di competenza del Provveditorato, ma non danno diritto al trattamento di cattedra.

L'articolo 2 contiene un'altra importante novità: affida alla Commissione provinciale per gli incarichi le nomine negli Istituti professionali, sia pure limitatamente alle materie di insegnamento per le quali vengono compilate corrispondenti graduatorie provinciali.

È questa una innovazione che si è resa indispensabile in base alle esperienze — negative — che sono state fatte con l'attuale sistema che lascia ai Consigli di amministrazione poteri praticamente illimitati nella scelta del personale.

Il presente disegno di legge intende ovviare anche a questi inconvenienti, sia pure lasciando ai Consigli di amministrazione la competenza per la scelta del personale tecnico ed al Ministro della pubblica istruzione i dovuti poteri discrezionali per l'indicazione dei gruppi di insegnamenti che devono essere considerati corrispondenti a quelli contemplati da graduatorie provinciali: la « corrispondenza » andrà tuttavia intesa in senso lato; corrispondenza per il genere di insegnamenti (in pratica quelli di natura cultu-

rale e non tecnica), non nel senso che debbono necessariamente compilarli graduatorie che siano comuni agli istituti professionali e ad altri tipi di scuola secondaria.

L'articolo 3 abolisce le nomine su area regionale introdotte dalla 831: la pratica applicazione di tale criterio ha appesantito eccessivamente il sistema e non si è dimostrata vantaggiosa per gli interessati; questi ultimi infatti in caso di disoccupazione nella loro provincia preferiscono spostarsi in altra regione, giacchè le province confinanti riflettono per lo più la situazione della provincia di residenza.

Naturalmente viene ribadito il principio della compilazione di distinte graduatorie per i non abilitati e per gli abilitati, dato che questi ultimi hanno in ogni caso la precedenza nella nomina.

L'articolo 4 è ispirato al concetto-base di favorire al massimo gli aspiranti: sia coloro che, essendo in possesso del titolo di studio partecipano all'esame di abilitazione, sia di coloro che intendono conseguire il titolo nella sessione estiva e fino ad ora non hanno potuto accedere alle graduatorie provinciali; agli uni ed agli altri viene consentito di avanzare domanda: è chiaro che gli uni saranno trasferiti nella graduatoria dei non abilitati e gli altri saranno addirittura depennati, qualora il titolo non sia conseguito prima della data di inizio delle nomine.

La legge lascia al Ministro della pubblica istruzione, com'è logico, il compito di definire le norme applicative, ma è chiaro che per non intralciare eccessivamente i lavori della Commissione incarichi si potrà stabilire che chi non ha ultimato gli esami entro una certa data, venga incluso nella graduatoria senza valutazione del titolo (abilitazione, laurea o diploma); il vantaggio dell'inclusione in graduatoria copre ampiamente, com'è logico, questa mancata valutazione della votazione d'esame.

L'articolo 5 introduce le nomine a tempo indeterminato, sia nei confronti degli abilitati che nei confronti dei non abilitati. Occorre precisare a questo proposito che la nomina a tempo indeterminato non conferisce agli interessati un diverso stato giuridico, in quanto gli effetti della nomina cessa-

no in caso di soppressione del posto o invio di professore di ruolo nominato o trasferito (articolo 6); nulla di più pertanto di quanto avviene attualmente.

Anche per il non abilitato è previsto l'incarico a tempo indeterminato, ma con ulteriori limitazioni in quanto il posto da lui occupato può essere rivendicato dall'abilitato o assegnato al professore di ruolo in assegnazione provvisoria (articolo 6).

L'articolo 5 contiene anche norme che potrebbero sembrare di competenza di un regolamento applicativo più che di una legge: vi si dice infatti che l'incarico deve essere relativo ad un numero di ore di insegnamento che dia diritto al trattamento di cattedra e si specifica che l'incaricato nominato dal provveditore ha diritto al trattamento economico dal 1° ottobre.

Si è ritenuto di portare queste norme a livello legislativo in quanto l'esperienza insegna che spesso le due condizioni di cui sopra non si verificano, con l'evidente danno che ne deriva agli interessati.

Il medesimo articolo 5 affronta poi un argomento molto scabroso: quello dell'inizio dell'anno scolastico; il comma terzo introduce una affermazione di principio, e cioè che le nomine debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'anno; affermazione di principio abbiamo detto, in quanto la pratica insegna che le cose oggi avvengono ben diversamente.

Si è ritenuto pertanto di lasciare al Ministro la facoltà di fissare, anno per anno, il termine perentorio entro il quale le Commissioni debbono ultimare, o interrompere i loro lavori.

Siccome può verificarsi, come è detto sopra, l'ipotesi di interruzione dei lavori, il medesimo articolo 5 stabilisce che la Commissione incarichi, non appena ultimati i lavori, curi l'affissione all'albo del Provveditorato dell'elenco di tutte le ore di insegnamento ancora disponibili.

Tale pubblicazione sarà indispensabile per gli inclusi in graduatorie provinciali che potranno fare domanda ai Capi di istituto competenti, qualora la Commissione provinciale abbia interrotto i lavori per soprag-

giunto termine ministeriale, senza averli conclusi.

Al di fuori di questa ipotesi (anomala ma che non si può ignorare per la gravità delle conseguenze) l'elenco delle ore rimaste disponibili potrà servire a chi non avendo titolo per l'inclusione in graduatoria intende esercitare l'insegnamento approfittando della lamentata carenza di insegnanti.

L'articolo 6 stabilisce che i non di ruolo con incarico a tempo indeterminato rimasti senza posto hanno diritto a una nuova nomina con precedenza su tutti i nuovi aspiranti e con diritto di occupare il posto dei non abilitati, se abilitati; con precedenza sui nuovi aspiranti non abilitati, se forniti del solo titolo di studio.

Il terzo comma dell'articolo 6 stabilisce che il non abilitato con incarico a tempo indeterminato debba lasciare il posto, oltretutto nei casi ovvii di invio di professore di ruolo nominato o trasferito, anche quando l'autorità scolastica vi destini un professore di ruolo in assegnazione provvisoria, oppure il posto da lui occupato debba essere dato al professore abilitato (rimasto senza posto o desideroso di migliorarlo).

È evidente pertanto che la *ratio legis* in proposito è quella di riserbare al non abilitato ben poche garanzie in ordine alla conservazione del posto; si intende infatti conservare il principio della obbligatorietà dell'abilitazione per l'esercizio dell'insegnamento, ma nello stesso tempo si ravvisa l'opportunità che l'incarico sia per tutti a tempo indeterminato, sia pure con le limitazioni viste; non c'è ragione infatti che l'ufficio di insegnante non debba avere quella minima considerazione che è riservata al personale avventizio delle altre amministrazioni dello Stato: il diritto cioè a continuare il proprio ufficio fino a che non si verifichi una ragione per interromperlo o mutarlo.

L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede che gli incaricati a tempo indeterminato inoltrino ogni anno una domanda, in carta semplice, contenente l'indicazione delle sedi gradite in caso di perdita del posto; alla domanda saranno allegati i documenti relativi al nuovo punteggio maturato dagli interessati.

In tal modo la Commissione incarichi potrà aggiornare di anno in anno il punteggio delle graduatorie (lavoro non gravoso, non dovendo riesaminare tutta la situazione dei singoli) e le graduatorie stesse saranno pronte, in ogni momento, per le operazioni di nuove nomine.

L'articolo 7 consente ai non di ruolo di chiedere un'altro posto di insegnamento, al fine di evitare che la nomina a tempo indeterminato costituisca un vincolo troppo gravoso.

Tale facoltà è tuttavia consentita per una sola provincia; i casi più gravi sono infatti quelli delle insegnanti coniugate che devono seguire il marito nei suoi trasferimenti. Anche quando si tratti di semplice miglioramento del posto, è sufficiente l'ambito della provincia, tanto più che l'incarico, qualora non possa essere accontentato, conserva il posto precedentemente conferitogli.

Dal raffronto delle norme esaminate finora, risulta che, dopo la prima applicazione della legge, il meccanismo delle nomine sarà il seguente:

#### 1) *abilitati*:

a) se il posto conferito è disponibile l'anno successivo, opera l'incarico a tempo indeterminato e non si procede a spostamenti;

b) se il posto non è più disponibile ne deve essere conferito un altro, spaziando su tutta l'area delle disponibilità eccetto, naturalmente, i posti di cui alla precedente lettera a);

c) prima di prendere in considerazione le domande dei nuovi aspiranti abilitati, si procede ai « trasferimenti »; si riconosce pertanto un diritto di prelazione all'abilitato già in servizio rispetto ai nuovi aspiranti;

d) nomina dei nuovi aspiranti abilitati che possono occupare i posti tenuti dai non abilitati con incarico a tempo indeterminato;

#### 2) *non abilitati*:

sistemazione secondo il medesimo ordine: insegnanti rimasti privi di posto, aspiranti al trasferimento, nuovi aspiranti.

L'articolo 8 esula, in certo senso, dal disegno generale della legge. L'esperienza del conferimento degli incarichi e delle supplenze registra purtroppo molti casi negativi: si è voluto pertanto prevedere espressamente nella legge che, qualora si verificano anomalie, quali la nomina di un non abilitato quando sia rimasto senza posto un abilitato, quest'ultimo abbia facoltà di rivendicare il posto facendone domanda al Provveditore agli studi; non al Capo di istituto, come prevede oggi l'ordinanza incarichi e supplenze, in quanto il Capo d'istituto potrebbe essere l'autore della nomina contestata e comunque pare più opportuno che casi anomali di tal fatta siano esaminati dalla più alta autorità scolastica della provincia.

Lo stesso accade per chi ha titolo di studio nei confronti di chi eventualmente ne sia sprovvisto.

L'articolo 9 recepisce le norme introdotte con legge 4 giugno 1962, n. 585, a favore degli insegnanti elementari di ruolo forniti di laurea o abilitazione all'insegnamento nella scuola media.

Stabilisce inoltre che tali insegnanti possono giovare delle norme introdotte nel presente disegno di legge, per tutto il periodo durante il quale rimangono nella scuola secondaria conservando la qualifica di insegnanti elementari di ruolo.

Una siffatta disciplina ha la seguente giustificazione: non si può consentire ai maestri elementari di ruolo di passare, senza alcuna riserva, alla scuola secondaria: si rischierebbe infatti di gettare nella disoccupazione un elevato numero di attuali insegnanti non di ruolo a favore di persone che, avendo un posto in ruolo, non hanno una necessità di accesso all'insegnamento secondario; d'altro lato ci si rende conto che l'insegnante elementare di ruolo non debba essere tenuto, nella scuola secondaria, alla quale dà la sua valida opera, in eterne condizioni di inferiorità.

Pertanto si è voluto stabilire che, una volta entrato con le note limitazioni (dopo tutti gli aspiranti non di ruolo abilitati, e, separatamente, dopo i non abilitati se sprovvisto di abilitazione) possa migliorare la propria situazione nella scuola secondaria, in ordine soprattutto alla sede.

L'articolo 10 stabilisce che i Capi di istituto effettuano le nomine per le supplenze e per gli incarichi relativi ai posti che si siano resi disponibili dopo che la Commissione provinciale incarichi ha ultimato i suoi lavori, come è detto sopra.

Il secondo comma è relativo allo stato giuridico degli incaricati nominati dal Capo di istituto.

Siccome può verificarsi l'ipotesi (ultimo comma dell'articolo 5) che i Capi di istituto debbono subentrare nel conferimento delle nomine alla Commissione incarichi per sopravvenuta scadenza del termine ultimo stabilito per i lavori di quest'ultima, è logico che coloro i quali hanno ricevuto una nomina per l'intero anno scolastico abbiano lo stato giuridico degli altri incaricati, fatta eccezione per la durata della nomina che sarà annuale e non a tempo indeterminato (la situazione potrà ovviamente essere sanata l'anno successivo; si tenga presente inoltre che si tratta di casi anomali).

L'articolo 10 richiama infine, ad evitare equivoci, le vigenti norme di legge che determinano lo stato giuridico ed economico degli abilitati e dei non abilitati.

L'articolo 11 ribadisce le funzioni delle Commissioni provinciali per i ricorsi e detta particolari norme per la sua composizione analogamente a quanto stabilito per la Commissione incarichi.

Viene ampliata inoltre la competenza di dette Commissioni, estendendola a tutta la materia degli incarichi e delle supplenze; il medesimo articolo 11 stabilisce che le Commissioni provinciali per i ricorsi debbano emettere le loro sentenze entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso ed introduce i ricorsi in seconda istanza presso il Ministro della pubblica istruzione.

Si è ritenuto indispensabile tornare ai ricorsi in seconda istanza (cosa normale presso le altre Amministrazioni), data la complessità della legislazione scolastica e l'opportunità di offrire agli interessati ulteriori garanzie, considerata anche la scarsa o nul-

la utilità pratica del ricorso giurisdizionale in questa materia.

L'ultimo comma dell'articolo 11 richiama espressamente le sanzioni disciplinari che dovranno essere adottate nei confronti di chi, consapevolmente, contravverrà alle norme contenute nella legge e nella ordinanza applicativa.

Il conferimento degli incarichi e delle supplenze è divenuto cosa così delicata e complessa, che non è ammissibile una qualsiasi azione volta a rendere più difficile ciò che già è di per sé tanto complesso; è chiaro pertanto che chiunque compia azione in tal senso deve essere perseguito.

L'articolo 12 infine abolisce il comma terzo dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831; si tratta della norma che sottopone al controllo della Corte dei conti gli atti di nomina dei professori non di ruolo.

Si può discutere ampiamente sulla opportunità o meno che atti di nomina aventi una natura tanto precaria (nessuna garanzia si è ritenuto infatti di poter introdurre in ordine alla conservazione dell'impiego) debbono avere la ratifica degli organi di controllo; quello che non può essere oggetto di discussione è tuttavia il fatto che tali organi di controllo non sono in grado di compiere tempestivamente tali funzioni, con il risultato che i Provveditorati agli studi si trovano nella quasi totalità sprovvisti della documentazione inviata dagli insegnanti non di ruolo, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare quando, ad ogni passaggio di anno scolastico, si deve procedere a spostamenti o nuove nomine.

I proponenti si permettono di insistere per una sollecita presa in esame, giacché l'applicazione delle nuove norme richiederà parecchio tempo e si vorrebbe che esse operassero a partire dall'anno scolastico 1965-1966.

Come esempio significativo a questo proposito, si cita il fatto che il regolamento applicativo espressamente previsto dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ancora non è stato emanato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Presso ogni Provveditorato agli studi viene costituita la Commissione incarichi, con il compito di compilare e aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e formulare le relative proposte di nomina.

La Commissione incarichi è costituita da un capo d'istituto, che la presiede; da due funzionari della carriera di concetto del Provveditorato; da un professore di ruolo o incaricato ogni 300 aspiranti o frazione non inferiore a 100.

Il preside ed i funzionari del Provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati dal provveditore agli studi su designazione delle organizzazioni sindacali che su scala nazionale organizzano i professori non di ruolo.

Ai membri della Commissione incarichi viene corrisposto un gettone di presenza di lire 3.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione stessa; ciascun componente della Commissione incarichi non può percepire un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

**Art. 2.**

Il provveditore agli studi cura la compilazione di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili negli istituti d'istruzione secondaria della provincia e l'aggiorna di anno in anno sulla base dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle nuove nomine e delle segnalazioni dei capi d'istituto.

Il capo d'istituto deve dare notizia immediata della soppressione e della nuova istituzione di cattedre, posti od ore di insegnamento; il numero delle prime classi si suppone uguale a quello dell'anno precedente, fino a contraria segnalazione.

Nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo sono compresi anche i po-

sti e le ore di insegnamento disponibili presso gli istituti professionali, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali vengono compilate corrispondenti graduatorie provinciali.

Tutte le cattedre, i posti e le ore di insegnamento compresi negli elenchi di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione della Commissione incarichi per le proposte di nomina ad incaricato.

#### Art. 3.

Le domande di incarico sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, viene compilata una graduatoria degli aspiranti abilitati ed una graduatoria degli aspiranti forniti del solo titolo di studio che ammette all'esame di abilitazione.

#### Art. 4.

Possono avanzare domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali degli abilitati, coloro che prendono parte agli esami di abilitazione in corso; analogamente possono avanzare domanda per l'inclusione nella graduatoria dei non abilitati, coloro che intendano conseguire il titolo di studio nella sessione estiva.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà, con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, le modalità per la loro inclusione in graduatoria, semprechè il titolo sia conseguito prima dell'inizio delle operazioni di nomina.

#### Art. 5.

L'incarico di insegnamento è a tempo indeterminato; esso viene conferito dal provveditore agli studi, su proposta della Commissione incarichi, in base alle norme sta-

bilite con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3.

L'incarico di insegnamento deve essere relativo ad un numero di ore, settimanali che dia diritto al trattamento di cattedra, salvo che non sia possibile provvedere in tal senso.

La Commissione incarichi deve predisporre i propri lavori in modo che le nomine vengano effettuate prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il termine che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3.

Agli incaricati nominati dal provveditore agli studi spetta in ogni caso il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La Commissione incarichi dopo aver ultimato i propri lavori, ed in ogni caso entro il termine di cui al precedente comma, farà affiggere all'albo del Provveditorato agli studi l'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore d'insegnamento rimasti eventualmente disponibili.

Gli incaricati a tempo indeterminato e gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali che siano rimasti senza posto, hanno facoltà di inoltrare domanda di incarico, in carta semplice, ai capi d'istituto, entro cinque giorni dal termine di cui al terzo comma del presente articolo.

#### Art. 6.

Gli effetti dell'incarico a tempo indeterminato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento.

Gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo.

Limitatamente agli incaricati non abilitati, gli effetti dell'incarico a tempo indeterminato cessano anche quando il posto occupato sia conferito a professore di ruolo in assegnazione provvisoria, oppure a professore abilitato che ne abbia fatto richiesta entro i termini stabiliti dall'ordinanza di cui al precedente articolo 3.



L'incaricato a tempo indeterminato che sia rimasto privo di posto per i motivi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, ha diritto ad una nuova nomina, con precedenza, per le materie di insegnamento per le quali sia fornito di abilitazione, su tutti i nuovi aspiranti; all'abilitato può altresì essere assegnato il posto occupato da un non abilitato con incarico a tempo indeterminato; se non è fornito di abilitazione, l'incaricato a tempo indeterminato ha diritto di precedenza limitatamente ai nuovi aspiranti non abilitati.

Al fine di cui al precedente comma gli incaricati a tempo indeterminato inoltreranno al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti in caso di perdita del posto; a tale domanda saranno allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti, al fine dell'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali.

#### Art. 7.

Gli incaricati a tempo indeterminato possono chiedere, per il successivo anno scolastico, l'assegnazione di altro posto di insegnamento, limitatamente ad una sola provincia.

Le domande degli aspiranti abilitati sono prese in considerazione dopo la sistemazione degli incaricati abilitati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6; qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, gli interessati conservano l'incarico a tempo indeterminato precedentemente conferito.

Analogamente si procede per i non abilitati, le cui domande sono prese in considerazione, dopo la nomina di tutti gli aspiranti abilitati e dopo la sistemazione degli incaricati non abilitati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.

#### Art. 8.

Gli abilitati con incarico a tempo indeterminato oppure inclusi in graduatorie pro-

vinciali, ai quali non sia stato possibile conferire alcuna nomina, hanno facoltà di sostituire i non abilitati in servizio, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali essi risultino inclusi nelle graduatorie provinciali degli abilitati, purchè ne facciano domanda al provveditore agli studi entro il 30 novembre.

Analogamente i non abilitati con incarico a tempo indeterminato oppure inclusi nelle graduatorie provinciali possono sostituire gli insegnanti sprovvisti del titolo di studio prescritto.

#### Art. 9.

Gli insegnanti elementari di ruolo forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, qualora intendano avvalersi delle particolari disposizioni previste dalla legge 4 giugno 1962, n. 585, possono chiedere di essere assegnati a cattedre o a posti che diano diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di 1° grado.

Qualora sia stato loro conferito l'incarico ai sensi del precedente comma, vengono applicate nei loro confronti, per tutta la durata della loro permanenza nella scuola secondaria in qualità di insegnanti elementari di ruolo, le norme contenute nella presente legge a favore degli aspiranti all'incarico e degli incaricati a tempo indeterminato.

#### Art. 10.

Sono conferiti dal capo d'istituto, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, le supplenze temporanee, gli incarichi non assegnati dal provveditore agli studi entro il termine di cui al secondo comma del precedente articolo 5 e gli incarichi relativi a posti che si siano resi disponibili successivamente a tale termine.

L'incarico assegnato dal capo d'istituto è relativo ad un solo anno scolastico, ma conferisce ai titolari di esso tutti gli altri benefici giuridici ed economici di cui godono gli incaricati a tempo indeterminato; per questi ultimi rimangono in vigore le norme di

cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, se abilitati, ed al primo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, se non abilitati.

#### Art. 11.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita la Commissione ricorsi, composta del provveditore agli studi, che la presiede; di un capo d'istituto di ruolo; di un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi; di un professore di ruolo o incaricato ogni 500 incaricati in servizio nella provincia; qualora il numero complessivo dei membri della Commissione risulti pari, si procederà alla nomina di un altro professore di ruolo o incaricato.

Il capo d'istituto ed il funzionario sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali, secondo le modalità indicate al terzo comma del precedente articolo 1; nello stesso modo vengono nominati anche un capo d'istituto, un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi e due professori, per supplire ad eventuali assenze.

La Commissione ricorsi ha il compito di decidere, in prima istanza, sui ricorsi presentati contro i provvedimenti presi in applicazione della presente legge e della ordinanza di cui al precedente articolo 3.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali, che dovranno essere prese entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione.

Ai membri della Commissione ricorsi viene corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 1.

In caso di infrazione alle norme contenute nella presente legge e nella ordinanza di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

## Art. 12.

Il comma terzo dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato; sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Per l'onere previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 e dal penultimo comma dell'articolo 11 si provvede mediante i fondi iscritti nel capitolo 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio 1964, 31 dicembre 1964.